



Tribunale di Pavia

SEZIONE PRIMA

VERBALE D'UDIENZA

N. R.G. 925/2022

All'udienza del 16/05/2023, davanti al Giudice Federica Ferrari, sono presenti [REDACTED], assistita dall'Avv. BERSANI MICHELE/ ;

per la parte convenuta, I.N.P.S. SEDE DI VIGEVANO, l'Avv. [REDACTED]

Al fine della pratica forense, la dr Alisa Vrucaj

I difensori discutono la causa.

Il giudice si ritira in camera di consiglio e decide come da contestuale motivazione che in assenza delle parti deposita nel fascicolo telematico

Il giudice del lavoro

Federica Ferrari





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di PAVIA

SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. Federica Ferrari ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n 925 2022 R.G. promossa da:

██ rappresentata e difesa
dall'avv BERSANI MICHELE ed elettivamente domiciliata in VIA
OBERDAN N.4 20077 MELEGNANO ITALIA

RICORRENTE

Contro

I.N.P.S. SEDE DI VIGEVANO 80078750587 in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv ██████████
██ ed elettivamente domiciliato ██████████
██ presso la sede dell'Ente.

RESISTENTE

Oggetto: reddito di cittadinanza

Conclusioni: come in atti

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 7.7.2022 la ricorrente ██████████
premessò:



che, a seguito di domanda presentata in data 11.11.2019, aveva percepito il reddito di cittadinanza da Dicembre 2019 a Maggio 2021, per un importo complessivo pari a euro 10.684,46 (v. Lettera Inps 16.2.2022).

che con lettera del 31.8.2021 Inps aveva revocato il beneficio alla ricorrente, per le seguenti testuali motivazioni: “*Mancanza del requisito di residenza (art. 2, co.1, a), 2) L. 26/2019) – non ha risieduto in Italia gli ultimi due anni in modo continuativo*” (v. Lettera Inps 31.8.2021).

che con lettera del 16.2.2022 Inps aveva chiesto alla ricorrente la restituzione della somma di Euro 10.648,46 corrisposta a titolo di “Reddito di cittadinanza”, sulla scorta della revoca disposta in data 31.8.2021 (v. Lettera Inps 16.2.2022).

che, a seguito di altra domanda presentata in data 3.6.2021, aveva percepito il reddito di cittadinanza nel mese di Luglio 2021, per un importo complessivo pari a euro 689,26 (v. Lettera Inps 2.12.2021).

che con lettera del 28.8.2021, Inps aveva revocato il beneficio per le seguenti testuali motivazioni: “*Domanda presentata prima dello spirare del termine di 18 mesi di cui all’articolo 7, comma 11, della legge n. 26 del 2019*” (v. Lettera Inps 28.8.2021).

che con successiva lettera del 2.12.2021, Inps ha chiesto alla ricorrente la restituzione della somma di Euro 689,26 corrisposta a titolo di “Reddito di cittadinanza”, sulla scorta della suddetta revoca che con lettera del 16.10.2021 Inps aveva respinto un’ulteriore domanda di assegnazione del Reddito di cittadinanza, presentata dalla ricorrente in data 14.9.2021, nuovamente adducendo che non fossero trascorsi i 18 mesi di cui all’art. 7, comma 11 della legge n. 26/2019 (v. Lettera Inps 16.5.2021).

che in data 24.3.2022 la ricorrente ha impugnato in via amministrativa tutti i succitati provvedimenti di revoca, restituzione e reiezione (v. Ricorsi 24.3.2022).



che in data 28.3.2022 Inps ha comunicato alla ricorrente che *“Per la fattispecie in esame non è ammissibile il ricorso al Comitato provinciale. Si è provveduto ad inoltrare la richiesta di riesame all’ufficio istruttore competente che provvederà a rispondere alla richiedente”* (v. Pec Inps 28.3.2022).

Ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:

1. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire da I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, il Reddito di cittadinanza di cui al d.l. 4/2019 conv. in L. 26/2019 a far data dall’11.11.2019 (o da quell’altra data accertata in corso di giudizio);

2. accertare e dichiarare la nullità e/o l’annullamento e/o l’illegittimità dei provvedimenti di Inps datati 31.8.2021, 16.2.2022, 28.8.2021, 2.12.2021 e 16.10.2021, prodotti in atti sub doc. da 1 a 5;

3. accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente a I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, a titolo di restituzione del Reddito di Cittadinanza percepito; conseguentemente **accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente a trattenere la complessiva somma di € 11.337,72 percepita a titolo di Reddito di Cittadinanza;

4. condannare I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a favore della ricorrente, del Reddito di cittadinanza di cui al d.l. 4/2019 conv. in L. 26/2019 a far data dall’11.11.2019 (o da quell’altra data accertata in corso di giudizio), detratto quanto già corrisposto dall’Istituto alla ricorrente per il medesimo titolo;

5. con interessi e rivalutazione monetaria;

6. con vittoria di spese e compenso professionale da distrarre a favore dello scrivente legale, che si dichiara antistatario;

Si è costituito l’Inps osservando di aver accertato che il ricorrente ha mancato d’integrare il requisito della residenza ultradecennale.



In particolare rilevava che la ricorrente, residente dal 2011 al 28.12.2016 a Casorate Primo, era stata cancellata per irreperibilità dal 29.12.2016 ed è ricomparsa soltanto il 07.08.2019 a Vigevano.

Eccepiva dunque la mancanza del requisito della residenza decennale e della stabile e continuativa residenza in Italia nei due anni precedenti la domanda. Chiedeva dunque il rigetto del ricorso.

Esperite le prove per testi all'odierna udienza la causa viene decisa come da contestuale motivazione.

Occorre anzitutto rammentare che ai fini dell'erogazione della provvidenza *de qua* l'art. 2 co. 1, della l. n. 26/2019 di conversione del d.l. 4/2019 specifica che:

“1. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:

a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente:

1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; (17)

2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;”

Premesso che la domanda amministrativa del ricorrente risale al 22.03.2019, si controverte sulla sussistenza del requisito della residenza continuativa in Italia nei dieci anni antecedenti la presentazione della domanda di Rdc, che, nella fattispecie, doveva quindi sussistere dal mese di marzo 2009, circostanza che deve essere provata dal ricorrente.



La nozione di residenza, ai sensi dell'art. 43 c.c., come chiarito da consolidata giurisprudenza di legittimità, è determinata: “dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per la permanenza in tale luogo per un periodo prolungato apprezzabile, anche se non necessariamente prevalente sotto un profilo quantitativo, e dall'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, familiari, affettive. Tale stabile permanenza sussiste anche quando una persona lavori o svolga altra attività fuori del Comune di residenza, purché torni presso la propria abitazione abitualmente, in modo sistematico, una volta assolti i propri impegni e sempre che mantenga ivi il centro delle proprie relazioni familiari e sociali” (v. Cass. ord. n. 3841 del 15 febbraio 2021). tal proposito, relativamente al valore probatorio delle risultanze anagrafiche, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che costituiscano una mera presunzione del luogo di residenza di un soggetto, superabile con altri mezzi di prova, ivi compresi quelli forniti da atti e dichiarazioni della stessa parte (cfr. Cass., Sez. VI, 28/04/2014, n. 9373; Cass., Sez. I, 1/12/2011, n. 25726; Cass., Sez. II, 16/11/2006, n. 24422, sent. 17294/2018).

Seguendo una lettura dell'art. 2 della l. 26/2019 conforme ai citati insegnamenti, va desunto che il requisito di residenza ivi prescritto va inteso in senso sostanziale e non formale.

Suffraga ulteriormente tale tesi ermeneutica quanto si legge nella nota del 14 aprile 2021, con la quale il Ministero del Lavoro ha precisato che, ai fini dell'accertamento del requisito della residenza continuativa, "i competenti servizi comunali possono chiedere ai soggetti, con regolare titolo di soggiorno, richiedenti il RdC, di dimostrare –qualora non risultasse sufficiente il ricorso alle verifiche anagrafiche –la sussistenza della residenza effettiva, mediante oggettivi ed univoci elementi di riscontro"; a tal fine, "i servizi anagrafici deputati alla verifica del requisito di residenza potranno chiedere ai beneficiari di RdC di dimostrare la sussistenza della residenza effettiva decennale (e di quella della biennale continuativa prima



della domanda), [...] in collaborazione con il cittadino ed anche con altri Comuni e, solo in esito all'inesistenza, di riscontro obiettivi potrà ritenersi non soddisfatto il requisito di ordine anagrafico".

Nel caso di specie la ricorrente, che ha presentato la prima domanda l'11.11.2019, ha dimostrato di aver avuto la sua residenza in Italia in maniera continuativa almeno dal 2007. In particolare dal certificato di residenza storico prodotto su autorizzazione del giudice emerge che la ricorrente dal 13.1.2007 al 17.5.2011 risiedeva a [REDACTED], dal 17.5.2011 a [REDACTED] e dal 07.08.2019 a [REDACTED].

I testimoni escussi nel corso del giudizio hanno confermato che la ricorrente di fatto dal 2012 al 2018 era dimorante presso una casa Aler di [REDACTED] e dall'ottobre 2018 all'agosto 2019 a [REDACTED] presso l'abitazione di [REDACTED], marito legalmente separato della stessa.

Nel 2012 la ricorrente si era trasferita nell'alloggio Aler di [REDACTED], assegnato al padre, per assistere l'anziano genitore. A seguito del decesso del padre, la ricorrente aveva effettuato la richiesta di subentro nell'assegnazione, che era stata rigettata da Aler. A seguito di un lungo contenzioso con la società Aler, che ha visto coinvolto anche il Comune di [REDACTED], la ricorrente aveva abbandonato l'alloggio nell'ottobre del 2018. In particolare, *sub* doc. 10 sono stati prodotti dalla ricorrente i seguenti documenti:

a) Lettere Aler, tutte destinate alla Ricorrente, identificata quale inquilina dell'alloggio n. 81, [REDACTED]

- Lettera Aler 6.6.2012: reiezione variazione intestazione;
- Lettera Aler 7.3.2013: conferma reiezione variazione intestazione;
- Lettera Aler 11.7.2013: richiesta documentazione per rivalutazione richiesto subentro nell'assegnazione;



- Lettera Aler 26.3.2015: reiezione richiesta subentro nell'assegnazione;
- Lettera Aler 27.3.2015: avvio procedimento amministrativo;
- Lettera Aler 28.5.2015: reiezione richiesta di regolarizzazione;
- Lettera Aler 16.2.2016: richiesta pagamento arretrati occupazione senza titolo;
- Lettera Aler 17.2.2022: richiesta pagamento arretrati, ove è certificata quale data di slogging il 24.10.2018.

Le risultanze istruttorie consentono senza dubbio di ritenere provato che la ricorrente, almeno dal 2007 ed ancora attualmente, risiede continuativamente in Italia, sicché la revoca della prestazione disposta dall'INPS per la mancanza del requisito della residenza deve ritenersi illegittima, con conseguente insussistenza dell'obbligo del ricorrente di restituire l'importo di € 11337,72.

In merito agli ulteriori requisiti richiesti per il godimento della prestazione, deve rilevarsi come l'INPS non abbia contestato nella fase amministrativa e neppure nel presente giudizio il possesso in capo al ricorrente dei requisiti reddituali per beneficiare del reddito di cittadinanza.

D'altro canto, la concessione della prestazione e la sua successiva revoca solo per il venir meno del requisito della residenza, portano a ritenere che la ricorrente fosse in possesso dei requisiti reddituali previsti dall'art. 2 del D.L. n. 4/2019.

Il ricorso va pertanto accolto e va dichiarata l'illegittimità del provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza e l'inesistenza dell'obbligo della ricorrente di restituire l'importo di € 11337,72

Quanto alla domanda di ripristino della prestazione chiesta in data 11.11.2019 (come richiesto nelle conclusioni) se ne deve affermare l'infondatezza atteso che il reddito di cittadinanza è concesso "*per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi*", ex art. 3, comma 6,



del D.L. n. 4/2019. La ricorrente ha già percepito la prestazione per 18 mesi (da dicembre 2019 a maggio 2021) in relazione alla domanda dell'11.11.2019.

Deve invero essere dichiarata la illegittimità dei successivi provvedimenti di rigetto, stante la fondatezza della prima domanda.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'INPS nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pavia, in funzione di Giudice del Lavoro, respinta ogni diversa domanda:

dichiara la illegittimità dei provvedimenti di Inps datati 31.8.2021, 16.2.2022, 28.8.2021, 2.12.2021 e 16.10.2021;

dichiara l'inesistenza dell'obbligo del ricorrente di restituire all'INPS l'importo di € 11337,72;

condanna l'INPS al rimborso delle spese di lite, liquidate in € 2.500 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge e che distrae a favore del difensore anticipatorio;

Pavia 16.5.2023

Il Giudice del Lavoro

Federica Ferrari

